

romana. Il che viene specificamente illustrato attraverso l'analisi della famosa distinzione tra *res corporales* e *res incorporales* (11 ss.).

Malgrado tutto, peraltro, vi sono troppe cose nel Veronese, che il carattere elementare e didattico delle Istituzioni non è sufficiente a spiegare. Per me la spiegazione è semplice. Anche se non così numerose e profonde quali le hanno viste taluni (dal Beseler al Solazzi), è ovvio che di glosse ve ne siano anche in Gaio, sarebbe strano se di glosse non ve ne fossero nel Veronese. Ma il Flume non la pensa così e, aderendo a una poco felice tesi del Wolff (cfr. *St. Arangio-Ruiz* [1953] 4.171 ss.), sostiene, sia pur con argomentazione parzialmente difforme (cfr. 2 ss.), la non genuinità del dettato veronese: il Codice Veronese, in parallelo con le *Res cottidianae*, altro non sarebbe che una epitome dell'opera originale di Gaio, a noi non pervenuta.

Ora, per quanto ingegnose siano le considerazioni dell'A. in ordine ai passi presi in esame (Gai 2.66-68, 70-72, 73 ss., 3.161), non mi sembra, con tutta franchezza, che il Flume riesca a conferire colore di verosimiglianza alla tesi del Wolff. Strano, davvero strano, che dell'opera originale di Gaio nessuna notizia ci sia conservata dai *Digesta* o dalle *Institutiones* giustiniane. Strano che una epitome postclassica, o comunque postgaiana, parli ancora di *imperator Antoninus*. Strano che nel Veronese sia lasciata ancora tanta parte al processo formulare. Strano che nella tarda epitome di Gaio si dia ancora tanto rilievo alle dispute tra le due scuole giurisprudenziali e che queste non vengano ancora nominate come Sabiniana (o quanto meno, Cassiana) e Proculiana. E sarebbe facile continuare, elencando altri motivi di incredulità più o meno profonda.

Posso sbagliare, ma più gli studi critici sulle istituzioni gaiane si moltiplicano e più queste ne escono fresche e « genuine », pur con i loro innegabili chiaroscuri. Le sdruciture e i rattoppi che si avvertono nel Codice Veronese non sono tali da compromettere il giudizio prevalente circa la bontà del tessuto e l'eleganza del taglio.

4. PREZIOSITÀ GAIANE.

La polemica tra i critici delle Istituzioni di Gaio e le « Vestali del Veronese » (per usare ancora una volta la nota espressione del Solazzi) va fortunatamente spegnendosi, ma temo che risorgerà in nuove e più aspre forme se i paleografi, nella revisione critica del Codice Veronese di

* In *Labeo* 22 (1976) 118 s.

Gaio, vorranno troppo fieramente privilegiare il testo letterale del codice nei confronti della sua lettura a lume di logica e di diritto.

Mi spiego. Il manoscritto gaiano di cui disponiamo (volutamente mi limito qui al Veronese) è quello che è: pieno non solo di lacune, ma anche, nelle parti leggibili, di abbreviazioni dallo svolgimento non sempre agevole. Lo sforzo gigantesco che R. G. Böhm ha dedicato e tuttora dedica, nelle sue *Gaiusstudien* (cfr. G.D.C., in *Labeo* 22 [1975] 388 s.), alla revisione delle letture precedenti (in particolare, alla revisione della lettura, pur accuratissima, di W. Studemund) è uno sforzo altamente meritorio, che ha determinato risultati (cioè varianti di letture) spesso interessanti e convincenti. Non bisogna però esagerare, non bisogna cioè partire dal presupposto inflessibile che l'amanuense abbia sempre rispettato il *Lexicon abbreviatarum* di A. Cappelli (sesta ed., 1961) e non abbia mai, a parte ciò, commesso errori di interpretazione o di scrittura. A questo presupposto innaturale mi sembra che il Böhm si sia troppo vincolato, con l'effetto di proporre talvolta nuove letture che sanno di singolare o addirittura di incredibile.

Per esempio, trovo in *Hermes* 102 (1974) 127 s., 377 s. tre « *addenda lexicis* » (in due casi al lessico latino in generale, in un terzo caso al lessico della giurisprudenza romana) che mi lasciano fortemente perplesso.

In 2.232 Gaio segnala il divieto di legare con la formula « *pridie quam heres meus morietur* », aggiungendo « *quod non pretiosa ratione receptum esse videtur* », e in 1.190 (non 109, come indica il Böhm) si legge il notissimo « *feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur* »: contestando le letture precedenti delle abbreviazioni (indubbiamente poco chiare) da cui è sortita la prima e la seconda volta il « *pretiosa* », il nostro autore propone due novità assolute per quel che sappiamo della lingua latina, e cioè « *probatiosa ratione* » per 2.232 e « *praeluminosa ratio* » per 1.190. A prescindere da una significativa coincidenza che vien meno, non è sorprendente che Gaio, proprio lui, si sia rivestito dei panni di Petronio, o di chi altro, coniando raffinati neologismi? D'altra parte, se si guarda allo spunto semantico da cui è partito il Böhm per porre in dubbio « *pretiosa ratio* » in Gaio, si noterà facilmente che esso è ben più intollerante degli spunti da cui partivano talvolta i critici di Gaio per attribuire certe sue frasi o parole all'ignorante e puerile glossatore postclassico. Secondo il Böhm qualificare una *ratio* come « *pretiosa* » è « *kaum sinnvoll* », perché vi è ben poco di « preziosità » (anziché di probabilità, di evidenza e via dicendo) in una motivazione (cfr. anche *Gaiusstudien* 2 [1969] 29 ss.): ma « *pretiosus* », che proviene da « *pretium* » (e si ricordi che Gaio è

un giurista: cfr. in particolare 3.140), non significa, in senso immediato, ricco, altamente stimabile o inestimabile, ma significa, piú modestamente, che un *quid* è commisurato (come è proprio del *pretium*) ad un altro *quid*: una *ratio* che non sia commisurata alla spiegazione di una certa *regula iuris* non è « *pretiosa* », e ciò per il fatto che non è sufficiente al suo scopo, quindi non è bastantemente valida, ecco tutto.

Né, per completare questo rapido *excursus*, qualificherei felice la correzione che il Böhm suggerisce per 2.72, là dove si legge: *at si in medio flumine insula nata sit, haec eorum omnium commune est, qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident; si vero non sit in medio flumine, ad eos pertinet, qui ab ea parte quae proxima est, iuxta ripam praedia habent*. Gli editori sono unanimi nel correggere « *commune* » in « *communis* », ma il nostro autore lascia il « *commune* » intatto e sviluppa « *haec* » in « *hoc aequor (aequor)* », dando ad *aequor* il senso, noto solo alle fonti letterarie, di superficie. Ora, a parte che Gaio viene posto con ciò in netta contraddizione con gli altri giuristi romani (cfr. Maddalena, *Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica* [1968] 42 ss.), anzi anche con sé stesso cfr. Gai. 2 *cott.* D. 41.1.7.3), e con sé stesso persino nell'ambito di 2.72 (in cui il secondo periodo, *si vero rell.*, continua a riferirsi all'*insula* e non alla sola superficie della stessa), leggiamo tutti insieme la motivazione di sostanza da cui ha preso le mosse il Böhm: la regola dell'isola nata nel fiume è fondata sul *ius gentium* e non sarebbe facilmente credibile che da tutti gli ordinamenti giuridici dell'antichità si sia potuta assegnare ai confinanti di una *insula in flumine nata* non solo la proprietà della sua superficie, ma anche l'utilizzazione del sottosuolo con diritti di scavo ed altri annessi e connessi.

Ecco una *ratio* che qualificherei poco o niente « *pretiosa* », ove si tenga presente la nota massima (ricavata da sonanti testi giuridici) in forza della quale il *dominium* immobiliare si estendeva, per i Romani, « *usque ad coelum et usque ad inferos* ». Ed ove ci si chieda, in aggiunta, a chi sarebbe dovuto andare il diritto al sottosuolo dell'*insula*, ove lo si fosse negato al proprietario rivierasco.

5. IL « CLASSICISMO » DI GAIO.

1. In un suo elaborato scritto dell'ormai lontano 1953, M. Kaser sostenne che Gaio, pur essendo stato un contemporaneo dei giuristi

* In *Atti Acc. Pontaniana* 32 (1983) 193 ss.